

DLXXXV.

SEDUTA DI SABATO 11 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	23588	JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA, <i>Relatore</i>	23591
Disegni di legge:		DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>gli affari esteri</i>	23591
(<i>Deferimento a Commissioni in sede legi-</i> <i>slativa</i>)	23588	Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e collaborazione fra la Re- pubblica italiana e la Repubblica do- minicana, concluso a Ciudad Trujillo il 27 settembre 1949. (1352)	23591
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	23588	PRESIDENTE	23591
Disegni di legge (Discussione):		AMBROSINI, <i>Presidente della Commissione</i>	23591
Esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo di pagamento tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note concluso a Parigi il 26 marzo 1949. (1206)	23589	DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>gli affari esteri</i>	23592
PRESIDENTE	23589	Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Ita- lia ed il Guatemala, concluso a Guate- mala il 10 settembre 1949. (1468)	23592
CHIOSTERGI, <i>Relatore</i>	23589	PRESIDENTE	23592
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>gli affari esteri</i>	23589	AMBROSINI, <i>Presidente della Commissione</i>	23592
Esecuzione della Convenzione tra il Go- verno italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del tran- sito facilitato ferroviario dei viaggiato- ri, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 no- vembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949. (1207)	23589	DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>gli affari esteri</i>	23592
PRESIDENTE	23589	Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria. (1101)	23593
JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA, <i>Relatore</i>	23590	PRESIDENTE	23593
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>gli affari esteri</i>	23590	PERTUSIO, <i>Relatore</i>	23593
Esecuzione della Convenzione tra il Go- verno italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento del tran- sito facilitato stradale tra il Tirolo setentrionale ed il Tirolo orien- tale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 mag- gio 1949. (1211)	23591	SIMONINI, <i>Ministro della marina mer-</i> <i>cantile</i>	23593
PRESIDENTE	23591	Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferro- vie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza. (751)	23595
		PRESIDENTE	23595
		MONTICELLI, <i>Relatore</i>	23595
		MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>i trasporti</i>	23595
		Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
		Norme per disciplinare la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a tra- zione animale. (1045)	23596
		PRESIDENTE	23596

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1950

	PAG.
Disegno di legge (Discussione):	
Autorizzazione della spesa di lire 4.380.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia. (1579)	23596
PRESIDENTE	23596, 23597
AMBROSINI, <i>Relatore</i>	23596
DOMINÈDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	23596
LACONI	23596
Proposta di legge (Annunzio)	23588
Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	23588
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	23589
Interrogazione (Annunzio)	23597
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	23589

La seduta comincia alle 9.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 7 novembre 1950.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Coppi Alessandro, Lucifredi, Migliori e Rivera.

(I congedi sono concessi).

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Aumento del fondo di dotazione della Sezione di Credito fondiario del Banco di Napoli » (1628);

« Proroga al 30 giugno 1952 della facoltà prevista della legge 21 agosto 1949, n. 625, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento » (1629);

« Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondere agli in-

validi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1950 » (1630);

« Modifica dell'articolo 82 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle Poste e dei telegrafi (limite delle richieste di carte valori da parte degli uffici postali succursali) » (1631).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza i seguenti disegni di legge approvati da quell'Assemblea:

« Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 5 novembre 1949:

a) Accordo addizionale all'accordo commerciale del 5 ottobre 1947;

b) Protocollo di pagamento;

c) Scambi di Note ». (1645);

« Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Berna tra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile-10 maggio 1949:

a) *Avenant* al Protocollo del 15 ottobre 1947, concernente il regolamento di alcuni pagamenti fra la Svizzera e l'Italia;

b) Accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia;

c) Scambi di Note ». (1646).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla competente Commissione permanente.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una proposta di legge costituzionale dal deputato Bianchi Bianca:

« Modifica al terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione della Repubblica ».

Ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta di legge dai deputati Castelli Avolio, Arcangeli, Bontade Margherita, Carcaterra, De' Cocci e Garlato:

« Abrogazione dell'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e richiamo in vigore del

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1950

primo comma dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1928, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica » (1644).

Avendo gli onorevoli proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Chini Coccoi Irene, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (*Vilipendio del Governo*) (Doc. II, n. 226).

Sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza, dai competenti ministeri, risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Esecuzione del protocollo addizionale dell'accordo di pagamenti fra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note concluso a Parigi il 26 marzo 1949. (1206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Esecuzione del protocollo addizionale dell'accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di note concluso a Parigi il 26 marzo 1949.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CHIOSTERGI, Relatore. Onorevoli colleghi, non ho che da riferirmi alla mia relazione scritta, osservando come dal febbraio 1949 ad oggi la posizione dell'Italia quale creditrice della Francia sia rimasta presso che uguale, poiché alla fine del settembre 1950 l'Italia era creditrice di lire 5.124.034.000. Il tasso era prima di 180 ed è oggi di 181 lire per 100 franchi francesi, il che vuol dire che l'impostazione di questo accordo è stata

fatta con molta intelligenza e corrisponde agli interessi reciproci dei due paesi.

La riduzione del tasso è quella che ha permesso di ottenere una specie di bilancia per le nostre esportazioni in Francia, che erano prima troppo favorite — ed è per questo che siamo ancora oggi creditori — e ha anche favorito le importazioni dalla Francia, il che ci ha permesso di arrestare questo credito per un anno e mezzo alla misura del febbraio 1949.

Per queste ragioni propongo alla Camera l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. In conformità alle conclusioni dell'onorevole relatore, il Governo ha l'onore di chiedere alla Camera l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo) che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di note conclusi a Parigi il 26-28 marzo 1949 ».

(È approvato).

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1949, conformemente all'articolo 5 del Protocollo ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Esecuzione della convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949. (1207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Esecuzione della convenzione

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1950

tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di note del 24 maggio 1949.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho poco da aggiungere a quello che è già scritto nella mia relazione. Vorrei soltanto far osservare come questa convenzione che noi, dopo l'approvazione del Senato, presentiamo ora all'approvazione della Camera, segna la risoluzione di un problema impostato secondo un superamento di tradizionali concetti di diritto internazionale.

Secondo le indicazioni del trattato di pace, gli accordi De Gasperi-Grüber del 5 settembre 1946 e la convenzione del 9 novembre 1948 impostano il regolamento del libero transito di passeggeri e di merci tra il Tirolo settentrionale e quello orientale, in modo tale da darci tangibile dimostrazione che, quando zone di attrito sono eliminate e sono presentate secondo nuovi concetti di diritto internazionale e le convenzioni sono fatte fra Stati che hanno la ferma volontà di realizzare la pace non solo a parole, ma effettivamente, tutto ciò porta ad una conclusione favorevole al benessere dei cittadini, come quella che noi sottoponiamo ora nel progetto di legge presentato per l'approvazione alla Camera.

Non è stata certo una soluzione rapida data al problema, dall'epoca dell'accordo De Gasperi-Grüber ad ora; però, come sappiamo, questa convenzione è già in attuazione e ha dato notevoli risultati di distensione per facilitare quelle relazioni pacifiche di convivenza in una zona del nostro territorio in cui si fa un esperimento di vera e moderna vita democratica.

Vorrei ancora osservare che vi è, peraltro, una leggera discordanza di stile fra la larghezza con cui sono stati trattati gli accordi Grüber-De Gasperi, — che corrispondono, del resto, allo spirito della nostra Costituzione, che tende a superare questioni di sovranità statale

quando vi sia l'accordo vicendevole tra due Stati — e la minuziosità, ancora molto burocratica, di questa convenzione.

Abbiamo visto, però, che nella praticità delle realizzazioni questa minuziosità, burocratica non ha sensibilmente nociuto; anche se avremmo preferito che gli articoli della convenzione riflettessero più chiaramente la larghezza di concezioni politiche nuove che era negli accordi che la ispiravano.

In questo senso noi proponiamo alla Camera l'approvazione di questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche per ragioni di opportunità internazionale, così chiaramente sottolineate dall'onorevole relatore, il Governo si onora chiedere il suffragio del voto della Camera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« È approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen) conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 24 maggio 1949 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambio di Note suddetti ».

(È approvato).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 novembre 1948 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1950

Discussione del disegno di legge: Esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949. (1211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di note del 6 maggio 1949.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge non è che il completamento di quello che abbiamo or ora proposto all'approvazione della Camera. Esso regola il traffico stradale tra la frontiera del Brennero e la corrispondente frontiera austriaca del passo Davar. Questa convenzione è, nel suo stile, ancora più precisa della precedente e ha notevolmente facilitato le relazioni inerenti al traffico fra le due frontiere, che la situazione post-bellica aveva reso tanto difficile. Soprattutto la convenzione si è dimostrata utile nel campo dei trasporti di merci, mentre, per quanto riguarda il passaggio delle automobili private, la eccessiva meticolosità burocratica degli accordi ha costituito un ostacolo notevole, cosicché il passeggero preferisce non fare uso di questa convenzione. Ciò, tuttavia, ha un'importanza irrilevante nel quadro generale della convenzione, soprattutto di fronte allo spirito politico che ha dettato l'accordo. Propongo perciò alla Camera l'approvazione di questo disegno di legge che, come il precedente, ha già ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per le stesse ragioni che ho precedentemente esposto, il Governo chiede

alla Camera l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« È approvata la Convenzione fra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 6 maggio 1949 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambio di Note suddetti ».

(È approvato).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 maggio 1949 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del trattato di pace, amicizia e collaborazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, concluso a Ciudad Trujillo il 27 settembre 1949 (1352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del trattato di pace, amicizia e collaborazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, concluso a Ciudad Trujillo il 27 settembre 1949.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

AMBROSINI, *Presidente della Commissione*. La Commissione si rimette alla relazione scritta del collega onorevole Mastino Gesumino. Credo tuttavia opportuno rilevare come la repubblica dominicana ha mostrato, nei riguardi del nostro paese, una compren-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1950

sione e un'amicizia delle quali noi dobbiamo restare grati. Il Governo della repubblica dominicana infatti, rinunciando ad avvalersi della disposizione dell'articolo 88 del trattato di pace di Parigi, addivenne alla conclusione di una pace separata, formulata in termini particolarmente amichevoli, fra i quali è da sottolineare quello che si riferisce alla rinuncia a qualsiasi diritto o pretesa dipendenti o connessi con la guerra.

Nel proporre alla Camera l'approvazione di questo disegno di legge, credo opportuno e doveroso manifestare ancora i sensi del nostro animo grato verso il popolo della repubblica dominicana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è tenuto a sottolineare il significato politico dell'approvazione del presente disegno di legge — come ha già fatto l'onorevole Ambrosini — poiché esso pone in evidenza l'atteggiamento di una delle repubbliche sudamericane, la quale ha voluto, dando prova di una particolare sensibilità politica e come ubbidendo a un dovere ideale e storico, disciplinare i rapporti con l'Italia non nel corpo del trattato di pace di Parigi, ma in sede di apposita trattativa di pace.

Chiedo l'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di pace, amicizia e collaborazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana concluso a Ciudad Trujillo il 17 settembre 1949 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto ».

(È approvato).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949. (1468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia e il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

AMBROSINI, *Presidente della Commissione*. Colgo l'occasione per ripetere le espressioni del nostro animo grato nei riguardi del popolo del Guatemala, che ha adottato verso l'Italia lo stesso trattamento amichevole che già ho rilevato poc'anzi a proposito del trattato di pace concluso con la repubblica dominicana.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche nei confronti del Guatemala devo sottolineare, come ebbi già l'onore di fare al Senato, l'aspetto politico dell'approvazione del presente disegno di legge, così come ho fatto or ora per il trattato concluso con la repubblica dominicana.

Il Governo ha l'onore di chiedere l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1950

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria: (1101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

PERTUSIO, *Relatore*. Desidero soltanto aggiungere, a piena tranquillità di tutti i colleghi, che la Camera ha già approvato, in data 20 ottobre 1949, identico provvedimento per gli appartenenti alla ex milizia stradale. Questo disegno di legge per la milizia portuaria riproduce i provvedimenti già approvati per la milizia stradale e colma una lacuna provvedendo alla sistemazione del personale di questa ex milizia.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Il personale della milizia nazionale portuaria, disciolta col regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8 settembre 1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente quali risultano dalla legge 8 luglio 1929, n. 1337 e successive modificazioni ed integrazioni, deve considerarsi regolarmente collocato in congedo d'autorità a decorrere dal 1° gennaio 1947.

Per coloro che alla data del 1° gennaio 1947:

a) erano ancora prigionieri od internati di guerra, il collocamento in congedo decor-

rerà dalla data di cessazione di tale posizione protratta del periodo di licenza loro spettante, secondo le disposizioni in vigore per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato;

b) erano nei territori italiani ancora occupati dalle truppe delle Nazioni alleate e non restituiti al Governo italiano, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la restituzione di tali territori al Governo italiano;

c) erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in base al Trattato di pace, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui il detto Trattato è entrato in vigore ».

(È approvato).

ART. 2.

« Dalle date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, determinate ai sensi dell'articolo 3, alla data di collocamento in congedo, il personale di cui all'articolo precedente è considerato in servizio con le limitazioni di cui al successivo articolo 4.

Per il periodo suaccennato, valevole anche agli effetti del trattamento di quiescenza, al personale di cui sopra, salvo il trattamento più favorevole cui abbiano diritto in base alle disposizioni sui prigionieri ed internati di guerra, è concesso il trattamento economico come appresso modificato:

a) metà degli assegni per coloro che, alla data di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nei vari territori, abbiano prestato dieci o più anni di servizio;

b) un terzo degli assegni per coloro che alla data suaccennata abbiano prestato meno di dieci anni di servizio.

Gli assegni da considerare ai fini dell'applicazione del comma precedente sono:

1°) stipendio o paga;

2°) aggiunta di famiglia, sino al 30 settembre 1945;

3°) assegno temporaneo di guerra, sino al 15 agosto 1944;

4°) integrazione temporanea, sino al 30 settembre 1945;

5°) aumento integrazione temporanea, a decorrere dal 16 agosto 1944 e sino al 30 settembre 1945;

6°) indennità di carovita, con decorrenza dal 1° ottobre 1945.

Coloro che nel periodo suaccennato abbiano prestato servizio presso Amministrazioni sta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1950

tali non godranno del trattamento economico previsto dal presente articolo durante il periodo del servizio stesso ».

(È approvato).

ART. 3.

« Le date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, di cui al precedente articolo, sono:

1°) quella del 1° gennaio 1944 per coloro che, essendo in servizio permanente al 31 dicembre 1943, non hanno chiesto oppure non hanno ottenuto il passaggio nell'Arma dei carabinieri in base al disposto dell'articolo 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 16-B;

2°) quella in cui ha cessato dal servizio presso l'Arma dei carabinieri il personale della disciolta milizia che si è avvalso del disposto dell'articolo 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B;

3°) quella della notifica, da parte della Commissione alleata di controllo, della Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944, al prefetto della provincia, ancora soggetta al Governo militare alleato, nella quale aveva sede il reparto di appartenenza del personale per prestare effettivo servizio;

4°) quella di restituzione al Governo italiano del territorio nel quale aveva sede il reparto presso cui il personale era assegnato per prestare effettivo servizio ».

(È approvato).

ART. 4.

« Il trattamento economico previsto dal precedente articolo 2 va riferito alla posizione dei singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessate da tale data lo svolgimento della carriera e delle rafferme ».

(È approvato).

ART. 5.

« All'atto della liquidazione degli assegni da corrisponderci a termini del precedente articolo 2, verranno recuperate le somme che il personale avesse percepito a titolo di anticipazione varie, nonché le somme di cui lo stesso fosse eventualmente debitore per residuo debito per cessione sullo stipendio o sulla paga, oppure per altro titolo verso l'Amministrazione dello Stato ».

(È approvato).

ART. 6.

« A favore del personale collocato in congedo a norme della presente legge e che non sia stato entro il 30 giugno 1949 inquadrato nei ruoli civili o militari dell'Amministrazione dello Stato, viene computato un aumento di cinque anni sul servizio prestato, tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione, quanto ai fini della liquidazione della pensione.

Al personale suaccennato che non abbia raggiunto, anche tenendo conto della maggiorazione di cui al precedente comma, il minimo di servizio necessario alla liquidazione della pensione, è corrisposta una indennità una volta tanto pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio o paga e degli altri assegni pensionabili, quanti sono gli anni di servizio prestati, aumentati di cinque anni ».

(È approvato).

ART. 7.

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di lire 45.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo numero 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

(È approvato).

ART. 8.

« La liquidazione ed il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dal Ministero della marina mercantile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

ART. 9:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1950

Discussione del disegno di legge: Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza. (751).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato: Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla commissione pontificia di assistenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTICELLI, *Relatore*. Aggiungerò pochissime parole. Trattasi di una franchigia concessa alla pontificia commissione di assistenza per le spese relative ai trasporti ferroviari destinati a enti assistenziali e a popolazioni bisognose, viveri e materiale vario occorrente alle colonie estive e ad altri scopi di beneficenza. Tale franchigia è limitata al 1949 e non può superare la cifra di 35 milioni.

Non ritengo di dover aggiungere altro: mi basti ricordare che la pontificia commissione di assistenza è un ente a carattere internazionale, il quale ha, durante la guerra e immediatamente dopo la guerra, provveduto al sostentamento di molte popolazioni trasportando viveri da una provincia all'altra mediante autocarri battenti bandiera del Vaticano.

Ritengo che mai come in questo caso, per l'efficienza della organizzazione, per le benemeritenze conseguite in tempi che nessun italiano può dimenticare, e anche per un doveroso atto di comprensione verso uno Stato estero, la Camera debba essere unanime nell'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Nulla ho da aggiungere a quanto ha così egregiamente detto l'onorevole relatore.

Il Governo chiede alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Dal 1° gennaio 1949 fino a tutto il 31 dicembre 1949 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Pontificia Commissione di Assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie:

a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari già ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri più importanti;

b) trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;

c) trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;

d) trasporto viveri e materiale per le colonie estive 1949 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Le tasse dovute al Ministero dei trasporti — Amministrazione delle Ferrovie dello Stato — per l'effettuazione dei trasporti sopra citati, computate a norme di tariffa, saranno rimborsate all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro.

« Per il recupero delle somme relative alle tasse di cui al comma precedente verrà provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti di debito intestati al Ministero del tesoro, da presentarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

(È approvato).

ART. 3.

« L'onere derivante dal presente provvedimento, in importo non superiore a lire 35 milioni, farà carico alle entrate dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, inscritte con decreto ministeriale 28 febbraio 1949, n. 106851, al capitolo 308-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

« Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1950

ART. 4.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme per disciplinare la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale. (1045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per disciplinare la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale.

La discussione di questo disegno di legge è rinviata alla seduta di martedì, su richiesta del Governo.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 4.380.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia. (1579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 4.380.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

AMBROSINI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, richiamando tutti i motivi che indussero il Parlamento ad approvare il disegno di legge, che il Governo presentò nel febbraio scorso.

Non è fuori di luogo — anzi, lo ritengo necessario — osservare che l'amministrazione italiana in Somalia si è svolta nel modo migliore: non è accaduto alcun incidente di frontiera con l'Etiopia, non è avvenuta alcuna sollevazione o alcun incidente interno degno di nota, tanto che il Consiglio dell'O.N.U. presso la Somalia, nel rapporto di cui anche stamane i giornali danno notizia, ha rilevato la illuminata e benefica azione del Governo e dell'amministratore italiano in Somalia.

Non posso chiudere questo breve intervento senza esprimere il voto fervido che, in rapporto anche all'Eritrea ed alla Libia, si trovi, presso le Nazioni Unite, quel senso di comprensione e di intelligente responsabilità che valga a far prendere nella dovuta considerazione la benefica opera colà svolta in passato dall'Italia e le attuali legittime esigenze degli italiani in quelle regioni.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Associandomi alle dichiarazioni del relatore ed a quanto da lui espresso nella relazione scritta, non mi resta, nel mentre chiedo alla Camera l'onore del voto su questo disegno di legge, che sottolineare, di fronte al paese, il significato politico dell'ottimo inizio dell'amministrazione fiduciaria dell'Italia in Somalia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Chiedo al Governo se accetta il testo della Commissione.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia, è autorizzata la spesa di lire 4.380.000.000 ».

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. A nome del mio gruppo, devo dichiarare di essere dolente che questo disegno di legge giunga in questa seduta di sorpresa.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, devo richiamarla all'ordine per l'espressione usata. L'ordine del giorno è stato formato, come sempre si è fatto, al termine della seduta di ieri; d'altra parte, questo disegno di legge era già incluso tra quelli in istato di relazione, da cui ogni momento possono essere attinti i disegni di legge da portare alla discussione.

LACONI. Signor Presidente, la prego di non interrompermi. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Se continua su questo tono, sarò costretto a toglierle la parola.

LACONI. Ella non può impedirmi di parlare.

PRESIDENTE. Non insista su questo tono — torno a ripeterle — altrimenti dovrò richiamarla all'ordine una seconda volta.

LACONI. Il mio gruppo, in data di ieri, si era rivolto alla Segreteria per chiedere in quale data questo disegno di legge sarebbe stato discusso: è stato ad esso assicurato che sarebbe stato discusso martedì prossimo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1950

PRESIDENTE. Questo non è certo avvenuto da parte mia.

LACONI. Non credo ci si debba rivolgere sempre personalmente a lei, per avere notizie sull'ordine dei lavori.

Il mio gruppo sapeva dunque che questo disegno di legge sarebbe stato discusso martedì 21; e noi, fondandoci su questa assicurazione, ritenevamo che, nonostante il disegno di legge figurasse al primo punto dell'ordine del giorno di oggi, esso sarebbe stato discusso martedì. D'altra parte, con l'espressione da me usata non intendevo muovere appunto alla sua persona né agli uffici, ma, in generale, all'andamento dei nostri lavori. Non mi sembra, infatti, che un disegno di legge di tanta importanza possa trovar posto in una seduta di fine settimana. (*Interruzione del sottosegretario di Stato Dominedò — Commenti*). In questo momento non sto discutendo con il sottosegretario di Stato né con i colleghi sparsi nell'aula che mi interrompono, per quanto ciò sia nella normalità.

Il nostro gruppo è perciò dolente di questo fatto: che il presente disegno di legge sia venuto in discussione in questo momento, in cui, per ragioni che conosciamo, vi è scarso afflusso di colleghi alla Camera e non vi è possibilità di dare al disegno di legge il rilievo necessario ed opportuno.

Tuttavia, per esprimere il nostro parere, sia pure non in quella forma motivata con cui avrebbero potuto farlo altri colleghi, dichiaro che questo disegno di legge è uno dei più impegnativi che la Camera abbia dovuto esaminare e si ricollega a quegli orientamenti di politica estera che sono già stati posti in ampia discussione nel recente dibattito.

A nome del mio gruppo, non ho che da richiamarmi alla impostazione della nostra opposizione alla politica estera del Governo per motivare, sia pure succintamente, il voto contrario che il nostro gruppo darà al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in base a informazioni or ora assunte, devo spiegare, con la consueta franchezza, che effettivamente un equivoco è avvenuto, nel senso che gli uffici avevano fatto la previsione, alla richiesta del gruppo comunista, che la discussione sarebbe avvenuta nella seduta di martedì. Non ero a conoscenza di questo, altrimenti avrei chiarito subito la cosa.

Non volendo tuttavia che vi sia ombra qualsiasi sulla possibilità lasciata a tutti i colleghi di interloquire, propongo il rinvio

del seguito della discussione degli articoli di questo disegno di legge alla seduta di martedì.

Se non vi sono osservazioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

LACONI. La ringrazio a nome del mio gruppo.

Annunzio di una interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

CORTESE, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della difesa, per conoscere quale destinazione intendano dare alle aree occupate oggi dai vecchi ed abbandonati Tiro a segno mandamentali.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere se non ritengano opportuno limitare la funzione dei Tiro a segno ai poligoni militari (tanto più che i vecchi campi non sono adatti per le armi moderne) e potrebbero essere meglio impiegati a beneficio del Demanio o dei comuni, quando non sia il caso di porne le aree a coltura agricola. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3858)

« SCOTTI ALESSANDRO ».

PRESIDENTE. L'interrogazione testè letta, per la quale si chiede la risposta scritta, sarà trasmessa ai ministri competenti.

La seduta termina alle 9,50.

*Ordine del giorno per le sedute di martedì
14 novembre 1950.*

Alle ore 10:

1. — Interrogazioni.
2. — *Svolgimento delle interpellanze degli onorevoli De Vita-Melis e degli onorevoli Silipo ed altri.*

Alle ore 16:

1. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1950

Note concluso a Parigi il 26 marzo 1949. (*Approvato dal Senato*). (1206).

Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949. (*Approvato dal Senato*). (1207).

Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949. (*Approvato dal Senato*). (1211).

Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e collaborazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, concluso a Ciudad Trujillo il 27 settembre 1949. (*Approvato dal Senato*). (1352).

Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949. (*Approvato dal Senato*). (1468).

Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria. (1101).

Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (751).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione della spesa di lire 4.380.000.000 per il funzionamento dell'Am-

ministrazione fiduciaria della Somalia. (*Approvato dal Senato*). (1579). — *Relatore* Ambrosini.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per disciplinare la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale. (1045). — *Relatore* Carcaterra.

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469). — *Relatore* Tesaurò.

4. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza.

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

6. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI